

LA DELEGA DI FUNZIONI

in materia di sicurezza e igiene del lavoro

D. LGS. 9 aprile 2008 n. 81



Studio Legale Casella e Scudier
Associazione Professionale
www.casellascudier.it

DELEGA DI FUNZIONI

La normativa

Art. 16 D.Lgs. n. 81/2008

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non **espressamente** esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da **atto scritto** recante **data certa**;
 - b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia **accettata** dal delegato **per iscritto**.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data **adeguata e tempestiva pubblicita'**.



DELEGA DI FUNZIONI

La normativa

Art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 (segue)

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. **L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.**



DELEGA DI FUNZIONI

La normativa (segue)

Art. 17 D.Lgs. n. 81/2008

1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
 - a) la valutazione di tutti i rischi **con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;**
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.



DELEGA DI FUNZIONI

La forma della delega
nel D.Lgs. n. 81/2008

- Atto scritto
- Data certa
- Accettato dal delegato per iscritto
- Pubblicità adeguata e tempestiva



DELEGA DI FUNZIONI

La forma della delega nel D.Lgs. n. 81/2008 (segue)

- **Pubblicità notizia**
(principio di effettività, art. 299)
- **Strumenti**
 - Comunicazione ai lavoratori
(affissione in bacheca, circolari ai lavoratori, ecc.)
 - Comunicazioni ai R.L.S.
 - Allegazione al D.V.R.
 - Organigramma aziendale
 - Esplicitazione nel MOG 231
 - Spendita della qualifica di Delegato del Datore di Lavoro
 - Altri



DELEGA DI FUNZIONI

La rappresentanza nel Codice Civile

- **Art. 1387 c.c.**

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.

- **Art. 1388 c.c.**

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

- **Art. 1392 c.c.**

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.



DELEGA DI FUNZIONI

La rappresentanza nel Codice Civile (segue)

- **Art. 1393 c.c.**

Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

- **Art. 1400 c.c.**

Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V.



DELEGA DI FUNZIONI

La rappresentanza nelle imprese commerciali (Codice Civile)

- **Art. 2203 c.c.**

E' **istitutore** colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.
(*omissis*)

- **Art. 2204 c.c.**

L'istitutore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. (*omissis*)

- **Art. 2206 c.c.**

La procura con sottoscrizione del preponente autenticata **deve** essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del **registro delle imprese**.

In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e **le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi**, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.



DELEGA DI FUNZIONI

La rappresentanza nelle imprese commerciali (Codice Civile)

- **Art. 2209 c.c.**

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori , i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

- **Art. 2210 c.c.**

I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. (*omissis*)



DELEGA DI FUNZIONI

Il Registro delle Imprese

- **Art. 2188 c.c.**

E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni **previste dalla legge**.
(*omissis*)

- **Art. 2193 c.c.**

I fatti **dei quali la legge prescrive l'iscrizione** se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. (*omissis*)



DELEGA DI FUNZIONI

Atto Pubblico. Scrittura privata (Codice Civile)

- **Art. 2700 c.c.**

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

- **Art. 2702 c.c.**

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

- **Art. 2704, co. 1, c.c.**

La data della scrittura privata **della quale non è autenticata la sottoscrizione** non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui ... (*omissis*)



DELEGA DI FUNZIONI

Il Responsabile dei lavori (D.Lgs. n. 81/2008)

- **Art. 89, co. 1, lett. B**

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
c) responsabile dei lavori: soggetto che puo' essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile del procedimento.

- **Art. 93, co. 1**

1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.



DELEGA DI FUNZIONI

Il Responsabile dei lavori

(D.Lgs. n. 81/2008)

- **Trib. Pen. Padova, Sentenza 4 marzo 2010**

«Il Responsabile dei Lavori è figura solo eventualmente presente in cantiere, e cioè soltanto nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà che la norma gli attribuisce di nominare altro soggetto (appunto, il RL) conferendogli il potere di svolgere le funzioni e adempiere gli obblighi propri del committente medesimo»
(*omissis*)

«Si tratta, come pacificamente riconosciuto in giurisprudenza oltre che in dottrina, di una delega di funzioni, soggetta come tale ai principi regolatori dell'istituto quanto ai rapporti tra committente-delegante e RL-delegato: «Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscono al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli» (Cass. pen. n. 23090/2008)



DELEGA DI FUNZIONI

Il Responsabile dei lavori

(D.Lgs. n. 81/2008)

- **Ministero del Lavoro, F.A.Q. 7 gennaio 2010**

L'incarico del committente al responsabile dei lavori, pur non essendo pienamente assimilabile alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all'art. 16 D.Lgs. 81/2008, e non dovendo quindi presentare necessariamente i medesimi requisiti, rientra tuttavia nel più generale ambito della delega di funzioni così come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della quale deve pertanto presentare i requisiti soggettivi e oggettivi di validità.



DELEGA DI FUNZIONI

Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) (D.Lgs. n. 81/2008)

- **Art. 89, co. 1, lett. h**

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: ...

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV.



DELEGA DI FUNZIONI

Il Documento Unico per Valutazione dei Rischi da Interferenze

(D.U.V.R.I.)

(D.Lgs. n. 81/2008)

- **ART. 26, commi 1 e 2**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: (*omissis*)

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



DELEGA DI FUNZIONI

Il Documento Unico per Valutazione dei Rischi da Interferenze

(D.U.V.R.I.)

(D.Lgs. n. 81/2008)

- **ART. 26, comma 3**

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. (*omissis*)



DELEGA DI FUNZIONI

Il Documento Unico per Valutazione dei Rischi da Interferenze

(D.U.V.R.I.)

(D.Lgs. n. 81/2008)

- **ART. 26, comma 3-ter**

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, **il soggetto che affida il contratto** redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. **Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto**, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. (*omissis*)



DELEGA DI FUNZIONI

Il Modello di Organizzazione e Gestione «231» (D.Lgs. n. 81/2008)

- **ART. 30, comma 1**

1. Il modello di organizzazione e gestione...deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi relativi:...

f) alle attività di vigilanza...

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.



DELEGA DI FUNZIONI

Il Modello di Organizzazione e Gestione «231»
(D.Lgs. n. 81/2008)

- **ART. 30 comma 2**

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.



DELEGA DI FUNZIONI

Il Modello di Organizzazione e Gestione «231» (D.Lgs. n. 81/2008)

- **ART. 30 comma 3**

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.





STUDIO LEGALE CASELLA E SCUDIER

Associazione Professionale

35121 – PADOVA – Via Lucatello n. 6

Tel . 049.8766689 – 049.8766578

Fax 049.8219360

Sito internet: www.casellascudier.it

e-mail: segreteria@casellascudier.it